

**Lavori per il completamento del Sistema Autoportuale e Confinario di S. Andrea di Gorizia,
Terzo Lotto – Il Stralcio
Interventi e investimenti connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo.
LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO n. 1.3.
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO
DELLE STRUTTURE ESISTENTI”**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E
DELLE AREE DI SERVIZIO ALLA SOSTA PRESSO LA STAZIONE CONFINARIA DI SANT’ANDREA.**

(CUP F86C17000090002 CIG 9801138AEF)

L’anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno 20 del mese di luglio,

TRA

Giuliano Grendene nato a Gorizia (GO) il 09/01/1962 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società SDAG S.p.A. a socio unico codice fiscale e partita IVA 00334280310 che rappresenta nella sua qualità Amministratore Unico di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

E

Carlo de Odorico nato a Pfaffikon (CH) il 11/07/1961 residente in via Caprera n. 16, Udine (UD) in qualità di Procuratore speciale dell’impresa Calzavara S.p.A. con sede legale in piazza Camillo Finocchiaro Aprile n. 3/B27 Roma (RO) codice fiscale e partita IVA 00452490303 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che i lavori e le attività oggetto del presente appalto sono finanziati dalla Legge 14 marzo 1977, n. 73 – D.P.R. n. 100 e 101 dd. 6 marzo 1978 (Interventi e investimenti connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo) – Convenzione SDAG S.p.A. – Regione Friuli-Venezia Giulia (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) per il Completamento del sistema autoportuale confinario di Sant’Andrea di Gorizia, 3° lotto – 2° stralcio.
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 26 di data 20/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant’Andrea - Linea omogenea operativo di intervento n. 1.3 per un importo dei lavori da appaltare di Euro 462.662,32 (diconsi Euro quattrocentosessantaduemilaseicentosessantadue/32) oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale sull’importo lavori pari a Euro 452.371,31 esclusi gli oneri della sicurezza pari a Euro 10.291,01 (diconsi Euro diecimiladuecentonovantuno/01) già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 26 di data 20/04/2023 è stata indetta la gara d’appalto tramite procedura negoziata ai sensi della lett. b comma 2 dell’art.1 della L120/2020, così come modificata dalla L180/2021, mediante piattaforma telematica regionale e-appalti;

- che con Delibera dell'Amministratore Unico n. 37 di data 30/05/2023 i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro 442.491,08 (diconsi Euro quattrocentoquarantaduemilaquattrocentonovantuno/zerootto), di cui 10.291,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante offerta prezzi con un ribasso pari a 4,459%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori relativi agli interventi per la riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant'Andrea. In particolare, l'intervento prevede un ampliamento del sistema di videosorveglianza, dei sistemi di pagamento e accesso nelle aree di sosta, e relativi adeguamenti agli impianti elettrici. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

1.2 Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

1.3 Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente 9801138AEF;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: F86C17000090002 da eseguirsi secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Ammontare del contratto

2.1 L'importo contrattuale ammonta a euro 442,491,08 (diconsi euro quattrocentoquarantaduemilaquattrocentonovantuno/08), di cui:

a) euro 432.200,07 per lavori veri e propri,

b) euro 10.291,01 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2.2 Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti, e dell'art. 59 c.5bis del medesimo D.Lgs, sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo. Per la parte con corrispettivo a corpo, l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Per la parte a misura i prezzi contrattuali sono quelli offerti dall'impresa con l'allegata lista offerta prezzi facente parte integrante del contratto d'appalto.

Art. 3 – Condizioni generali del contratto

3.1 L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

4.1 Agli effetti del presente contratto l'APPALTATORE dichiara di eleggere e mantener per tutta la durata dei lavori, il suo domicilio presso la sede legale della stazione Appaltante in piazza Camillo Finocchiaro Aprile n. 3/B27 00181 Roma. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante PEC all'indirizzo PEC: clzsales@legalmail.it e si intendono direttamente comunicate all'appaltatore che esegue i lavori.

4.2 I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 72 U 07085 12303 019210026913 Banca: CrediFriuli – Credito Cooperativo Friuli Filiale: Udine – via Giovanni Paolo II, 23, IT 05 W 03069 12344 10000009174 Banca: Intesa San Paolo Filiale: Udine – Via del Monte, 1 e IT 16 C 08715 63710 00000005101 Banca: Banca di Udine Credito Cooperativo Filiale: Bressa di Campoformido (UD) – piazza Unione n. 4

4.3 Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4.4 L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4.5 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 – Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

5.1 I lavori verranno consegnati entro 30 giorni dalla presente stipula. Per ragioni di viabilità interna SDAG procederà ad una consegna parziale delle aree e pertanto il verbale di consegna parziale verrà fatto, tenuto anche conto del periodo feriale (agosto), entro la prima settimana di settembre '23.

5.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 63 (sessantatre) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo dei lavori che già da ora viene fissato entro la prima decade di ottobre 2023.

Art. 6 – Penale per i ritardi

6.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

6.2 La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 6.1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7 – Sospensione e riprese dei lavori

7.1 È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

7.2 La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

7.3 Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7.4 Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

7.5 Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8 –Oneri a carico dell'appaltatore

8.1 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

8.2 In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.3 L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

8.4 La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

8.5 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

8.6 Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Art. 9 – Contabilità dei lavori

9.1 La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

9.2 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo, ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

9.3 Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

9.4 Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

9.5 Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 – Invariabilità del corrispettivo

10.1 Su disposizione del Direttore dei lavori e previa verifica da parte della Stazione Appaltante, troveranno applicazione, per eventuali ulteriori aggiornamenti o revisione prezzi, le norme vigenti al momento dell'intervenuta variazione, in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 11 – Variazione al progetto e al corrispettivo

11.1 Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. Trova altresì applicazione in tema di varianti quanto previsto dalla LR14/2002 all'art.27.

11.2 In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 12 – Pagamenti in acconti e pagamenti a saldo

12.1 In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la

sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

12.2 All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento), dell'importo contrattuale. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano i seguenti stati:

Primo Sal al raggiungimento del 35% dell'importo contrattuale, che al netto dell'anticipo ricevuto, corrisponderà al 15% dell'importo contrattuale;

Secondo Sal al successivo 20% dell'importo contratto;

Terzo Sal al successivo 20% dell'importo contratto;

Quarto Sal al successivo 20% dell'importo contratto;

Il rimanente 5% sarà trattenuto a garanzia secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 del CSA – parte amministrativa.

La liquidazione sarà effettuata, conformemente alla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a termini di legge tramite Bonifico Bancario 30 gg data Fattura fine mese senza oneri aggiuntivi. Il nostro codice destinatario SDI per il recapito dei documenti fiscali è SUBM70N.

Come ricordato in premessa, i lavori e le attività oggetto del presente contratto sono finanziati dalla Legge 14 marzo 1977, n. 73 – D.P.R. n. 100 e 101 dd. 6 marzo 1978 (Interventi e investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo) – Convenzione SDAG S.p.A. – Regione Friuli- Venezia Giulia (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) per il Completamento del sistema autoportuale confinario di Sant'Andrea di Gorizia, 3° lotto – 2° stralcio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972 i lavori oggetto del presente contratto, così come tutte le opere finanziate dalla sopra menzionata Convenzione, sono da considerarsi non imponibili IVA.

12.3 Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

12.4 In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 90 % (novanta per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

12.5 Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

12.6 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

12.7 In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

12.8 In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

12.9 Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 12 bis – obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

12. 1 bis L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

12.2 bis Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

12.3 bis L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti

12.4 bis L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti

dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 13 – Ritardo nei pagamenti

13.1 In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

13.2 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

14.1 Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

14.2 Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

14.3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

14.4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

15.1 La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

15.2 La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

15.3 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 – Controversie

16.1 Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

16.2 La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

16.3 La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

16.4 E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

16.5 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Gorizia con esclusione delle competenze arbitrali.

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

17.1 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

17.2 L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

17.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

17.4 L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

17.5 Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 08/06/2023 numero INAIL_39013293.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

18.1 L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

18.1 Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

18.2 L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

18.3 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

18.4 L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

19.1 Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Art. 20 – Subappalto

20.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

20.2 Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

20.3 L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

20.4 Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021), nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

20.5 La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Il Sig. Carlo De Odorico Procuratore speciale dell'impresa, si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 lett. a) del "Protocollo di legalità" di cui alla D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012, L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Art. 21 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

21.1 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza numero 430051597 in data 12/06/2023 rilasciata dalla Società Generali Italia S.p.A. agenzia di Mogliano Veneto (TV) per l'importo di euro 17.699,65 pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto (ridotto del 50% e del 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016 in virtù del possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 da parte di Calzavara S.p.A.).

21.2 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

21.3 La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

21.4 La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

21.5 Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 22 – Obblighi assicurativi

22.1 Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

22.2 L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 430051601 in data 20/06/2023 rilasciata dalla Società Generali Italia S.p.A. agenzia di Mogliano Veneto (TV).

22.3 Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Documenti che fanno parte del contratto

23.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
- c) la lista offerta prezzi dell'impresa;
- d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

24.1 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

24.2 L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

24.3 In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

25.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

25.2 Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 26- MOG e Codice Etico D. Lgs. 231/2001

26.1 L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di:

- a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
- b) aver preso visione del Codice Etico adottato da SDAG, pubblicato sul sito aziendale www.sdag.it e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e a adeguare i propri comportamenti ai principi ivi contenuti per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con SDAG, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, all'attenzione dell'"Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 presso SDAG S.p.A. a socio unico" Autoporto di Gorizia – 34170 Gorizia.

26.2 L'appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi e regole di condotta contenute nel Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale di SDAG e determinante della volontà di quest'ultima di mantenere l'incarico in essere.

26.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi sopra richiamati del Codice Etico, da parte dell'appaltatore costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà a SDAG la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Allegati: lista offerta prezzi